



Riunione di Giunta del 17.12.2019- 1
delibera n. 171

OGGETTO: ART. 20 T.U.P.S.: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 2019

Nell'anno duemiladiciannove addì 17 del mese di dicembre presso la sede legale della CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO-BELLUNO si è riunita la Giunta camerale alle ore 14,40. Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano:

Presenti: il Presidente: sig. Mario Pozza,
il Vicepresidente: sig.ra Nadia Zampol,
i Consiglieri sigg.: Lionello Caregnato, dr. Roberto De Lorenzi,
Ivana Del Pizzol,
il Revisore dei conti: dr.ssa Silvana Bellan – Presidente,

Assenti giustificati: i Consiglieri sigg.: Walter Feltrin, Pierluigi Sartorello,
i Revisori dei conti: dr. Silvio Lavagnini, dr.ssa Federica Monti,

Segretario: dr. Romano Tiozzo "Pagio", Segretario Generale della Camera di Commercio

Assistono:

- dr. Marco D'Eredità, Vice Segretario Generale Vicario dell'Ente,
- dr. Francesco Rossato, Dirigente dell'Area 3 Sviluppo delle imprese e promozione del territorio dell'Ente,
- dr.ssa Silvana Manica, Responsabile Settore di staff Segreteria Generale, programmazione strategica, comunicazione istituzionale integrata - URP, coordinamento partecipazioni camerali dell'Ente,
- rag. Giuseppina Gobetto, funzionario camerale.

Su invito del Presidente, riferisce il Segretario Generale:

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) e, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), ridisegna in forma sostanzialmente coordinata l'ambito all'interno del quale le pubbliche amministrazioni, comprese quindi le Camere di Commercio, possono gestire le proprie partecipazioni societarie.

E' utile ricordare dapprima il quadro normativo di riferimento.



Riunione di Giunta del 17.12.2019- 2
delibera n. 171

Il Testo unico (cfr. art. 4, c.1), prevede che le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Camere di Commercio, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Nello specifico la Camera di Commercio, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni (come costituirne o acquistarne) in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, e cioè:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

Inoltre, ai sensi di commi 6,7 ed 8 del medesimo art. 4, è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento(CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014; sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili; è fatta salva infine la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 , le società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari



Riunione di Giunta del 17.12.2019- 3
delibera n. 171

previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

Va detto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.P.S. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni, e cioè:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.P.S., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.P.S.
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.P.S., e quindi:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle fattispecie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2016-2018, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (art.26, c. 12-quinques T.U.P.S.);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (perciò 2014 – 2018), tenuto conto dell'art. 26, c. 11, del D.Lgs. n. 175/2016 citato e s.m.i.;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.P.S. .

Va peraltro precisato che l'art. 1, comma 724 L. 30.12.2018, n. 145 (Legge di stabilità per il 2019), a decorrere dal 1° gennaio 2019 ha introdotto all'art. 26 del D.Lgs. il comma 6 – bis secondo cui *“Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6”* (in sostanza i GAL).

Per effetto dell'art. 24 T.U.P.S., entro il 30 settembre 2017 la Camera di Commercio doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del T.U.P.S. D.Lgs. n.



Riunione di Giunta del 17.12.2019- 4
delibera n. 171

175/2016), individuando quelle che dovevano essere alienate. Ciò è avvenuto con deliberazione della Giunta n. 143 del 27.9.2017, inviata alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo del Veneto ed al Mise; visto il disposto di cui comma 2 del medesimo articolo prevede che tale provvedimento costituisce aggiornamento del Piano di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. n. 190/2014, esso è stato pure comunicato al MEF con modalità telematica attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro.

Al riguardo va segnalato che la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo del Veneto, con deliberazione 23/2019 ha esaminato le revisioni straordinarie delle Autonomie locali, quindi Università e Camere di Commercio del Veneto. Per quanto ci riguarda non sono emersi rilievi, se non un invito all'attenzione sulle società in fase di liquidazione.

L'art. 20 del TUPS citato dispone inoltre che le Amministrazioni soggette a tale disciplina provvedano annualmente alla revisione ordinaria delle partecipazioni detenute: ciò, implicitamente, anche al fine di monitorare i risultati delle revisioni precedenti e verificare la opportunità/possibilità di dismettere alcune di esse in un'ottica dinamica.

In questo quadro di riferimento sono state predisposte e messe a disposizione dei Consiglieri e dell'Organo di controllo, le schede delle società partecipate contenenti i dati di cui all'art. 20, c. 2 sopracitato, per le opportune valutazioni.

Tali schede sono parte di una più ampia documentazione che dovrà essere predisposta ed allegata al presente provvedimento, conforme a quanto indicato dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR. Essa è parzialmente differente nella struttura dalla documentazione presente nel Portale del MEF "Partecipazioni". Si è ritenuto di adottare tale modulistica, adeguata alle specificità dell'Ente essendo predisposta per gli enti territoriali, ai fini della redazione di tale ricognizione. Si ricorda infatti che il MEF ha solo recentemente diffuso la proposta di modulistica, resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero negli ultimi giorni, non in tempo utile quindi per il suo recepimento nel presente provvedimento, dati i tempi tecnici per l'attività istruttoria già avviata. Essa sarà comunque necessariamente strumento per la comunicazione telematica a detto Ministero.

Il Segretario Generale ricorda poi che nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2016 - in vigore dal 10 dicembre 2016 - è stato pubblicato il d. lgs. N. 219/2016 , attuativo della c.d. riforma Madia per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio italiane. Il decreto non modifica l'art. 1 comma 1 della legge 580/1993 che definisce le Camere di Commercio quali *"enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali."*



Riunione di Giunta del 17.12.2019- 5
delibera n. 171

Modifica, invece, parte dell'art. 2 della legge 580/1993 rimodulando le funzioni dell'ente camerale. In definitiva, mediante tale provvedimento vengono confermati alcuni dei compiti tradizionali delle Camere di commercio, fra cui:

- la tenuta del registro delle imprese e del cosiddetto fascicolo di impresa;
- la regolazione e tutela del mercato con particolare riguardo alla trasparenza;
- il sostegno alle imprese per favorirne la competitività.

Vengono invece assegnate nuove funzioni. Tra queste le seguenti:

- l'orientamento al lavoro ed alle professioni e l'inserimento occupazionale dei giovani (cosiddetta alternanza scuola-lavoro);
- l'individuazione, a determinate condizioni, delle Camere di commercio come punto di raccordo tra il mondo delle imprese e quello della Pubblica Amministrazione;
- la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo;
- il supporto alle PMI per i mercati esteri con l'esclusione, però, delle attività promozionali direttamente svolte all'estero;
- il convenzionamento con enti pubblici e privati in diversi ambiti, fra cui la digitalizzazione delle imprese, la qualificazione aziendale e dei prodotti (certificazione, tracciabilità, valorizzazione delle produzioni), nonché la mediazione e l'arbitrato, quali forme di giustizia alternativa di risoluzione delle controversie).

Il nuovo decreto non modifica il comma 4 dell'art. 2 della legge 580/93 il quale dispone che tra i mezzi a disposizione delle Camere di commercio per assolvere alla loro missione vi è anche il ricorso alle partecipazioni. Infatti, prevede che le Camere di commercio, *“per il raggiungimento dei propri scopi, promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico.”*

Al fine di procedere ad una razionale ricognizione, si propone di effettuare la stessa in base a 4 macro aree di valutazione:

1. Valutazione oggettiva della strategicità/indispensabilità della partecipazione per le finalità dell'Ente;
2. Valutazione in termini di efficienza, efficacia e razionalizzazione;
3. Coerenza e condivisione su scala regionale/nazionale tra CCIAA ed EE.LL. più sinergie con associazioni di settore;
4. Valutazione in termini di sostenibilità economico finanziaria.



Riunione di Giunta del 17.12.2019- 6
delibera n. 171

Le valutazioni che la Giunta è chiamata ad effettuare non possono però non risentire della riforma della Legge 580/93, che ha ridefinito compiti ed attribuzioni della Camere di Commercio.

Va affrontata la ricognizione periodica per la nostra Camera di Commercio con riferimento al 31.12.2018.

E' opportuno ricordare che la gestione delle partecipazioni societaria è stata ripartita tra il Segretario Generale ed i Dirigenti con Ordine di Servizio n. 11 del 30.11.2016.

Alla data del 31.12.2018 quindi le partecipazioni societarie dirette possedute dalla nuova Camera di commercio oggetto di ricognizione erano le seguenti:

Società del sistema camerale:

IC OUTSOURCING s.c.r.l. (quota nominale di € 2.417,69 pari allo 0,65% del capitale sociale di € 372.000,00)

IC Outsourcing ha lo scopo di fornire, in outsourcing appunto, servizi informatici, logistici e tecnici verso InfoCamere, le Società del Gruppo, le Camere di Commercio, loro unioni, aziende speciali, società partecipate ed in prospettiva, fermi i vincoli normativi, verso il mercato pubblico e privato, raggiungendo e mantenendo un livello prezzo/prestazioni e un grado di affidabilità tra i più elevati del settore. L'Ente utilizza i servizi della società per la gestione di alcuni servizi. L'Ente versa esclusivamente il corrispettivo per i servizi ricevuti.

Si tratta di società di capitale strutturata "in house providing" ai sensi dell'art. 16 T.U.P.S. ed inoltre soddisfa i profili di valutazione sopracitati, nella considerazione che essa svolge prevalentemente per sua natura attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente: possono considerarsi soddisfatti appunto i requisiti ai sensi degli artt. 3,4 e 26 del T.U.P.S. , in quanto rientra nella fattispecie di "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento" (art. 4, comma 2, lett. d).

Per tali motivazioni la proposta è quella di mantenere la partecipazione, confermando la decisione assunta in sede di revisione straordinaria 2017 e ordinaria 2018.

INFOCAMERE s.c.p.a. (quota nominale € 88.473,80 - n. 60.798 azioni di valore nominale 3,10 pari al 1,06% del capitale sociale di € 17.670.000,00)

Società consortile che ha per oggetto il compito di approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio e con criteri di economicità gestionale, un sistema informatico nazionale, anche ai sensi dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e dell'art. 24 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti e informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale



Riunione di Giunta del 17.12.2019- 7
delibera n. 171

o di pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio. InfoCamere è la società che ha realizzato e gestisce il Registro delle Imprese e il sistema telematico nazionale che collega tra loro le Camere di Commercio italiane. Ha inoltre realizzato e gestisce numerosi sistemi informatici e telematici per l'accesso ad altri registri e archivi pubblici (dal Registro informatico dei protesti alla Banca dati dei brevetti e dei marchi depositati). La Società Consortile, avvalendosi del proprio apparato informatico, provvede, a favore dei propri Soci, allo svolgimento di attività di gestione e di elaborazione dati, di consulenza e di assistenza informatica, nonché di fornitura di prodotti e di servizi anche informatici e di collegamento telematico miranti ad ottimizzare l'efficienza funzionale del sistema. La Società presta inoltre ulteriori servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali delle Camere di Commercio.

L'Ente corrisponde alla società un contributo consortile annuo (peraltro decisamente ridotto negli ultimi due esercizi in considerazione della riduzione dei proventi camerale per diritto annuo).

Si tratta, anche in questo caso, di società di capitale strutturata *"in house providing"* ai sensi dell'art. 16 T.U.P.S. ed inoltre soddisfa i profili di valutazione sopracitati, nella considerazione che essa svolge prevalentemente per sua natura attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente: possono considerarsi soddisfatti appunto i requisiti ai sensi degli artt. 3,4 e 26 del T.U.P.S., in quanto rientra nella fattispecie di "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento" (art. 4, comma 2, lett. d).

Per tali motivazioni la proposta è quella di mantenere la partecipazione, confermando la decisione assunta in sede di revisione straordinaria 2017 e ordinaria 2018.

ISNART s.c.p.a. (n. 756 azioni per € 756,00 pari allo 0,258% del capitale sociale pari a € 292.184,00)

La società opera a favore degli azionisti consorziati in attività di studio e promozione del sistema turistico, ed ha collaborato in particolare con la ex CCIAA di Belluno nel progetto di certificazione delle strutture alberghiere.

Con provv. di Giunta della CCIAA di Treviso n. 223 del 21.11.2014 era stata deliberata la dismissione, ai sensi dell'art. 3, commi 27-29 della Legge n. 244/2007 e per gli effetti dell'art. 1, comma 569 Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), trasmessa alla Corte dei Conti - Sezione Controllo Veneto - con nota del 30.12.2014, prot. 0110810. La liquidazione della quota è avvenuta nel 2017.

La Camera di Commercio di Treviso – Belluno resta comunque socia in quanto la CCIAA di Belluno aveva mantenuto la partecipazione. L'Ente corrisponde alla società un contributo annuo.

Tenuto conto della collaborazione avviata con la ex CCIAA di Belluno e le nuove competenze attribuite alle Camere di Commercio dalla recente riforma in materia di turismo, la partecipazione residua può oggi considerarsi strategica.



Riunione di Giunta del 17.12.2019- 8
delibera n. 171

Si tratta di società di capitale strutturata *"in house providing"* ai sensi dell'art. 16 T.U.P.S. ed inoltre soddisfa i profili di valutazione sopracitati, nella considerazione che essa svolge prevalentemente per sua natura attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente: possono considerarsi soddisfatti appunto i requisiti ai sensi degli artt. 3,4 e 26 del T.U.P.S., in quanto rientra nella fattispecie di "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento" (art. 4, comma 2, lett. d).

Per tali motivazioni la proposta è quella di mantenere la partecipazione attuale, confermando la decisione assunta in sede di revisione straordinaria 2017 e ordinaria 2018.

JOB CAMERE s.r.l. in liquidazione (quota nominale di € 4.340,41 pari allo 0,72% del capitale sociale di € 600.000,00)

Società *in house providing* del sistema camerale autorizzata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale dal 2007 per i servizi di somministrazione lavoro. L'Assemblea Straordinaria del 28.07.2015 ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società (atto pubblico iscritto nel Registro Imprese di Padova in data 20.08.2015)

L'alienazione della partecipazione era stata prevista nel Piano di Razionalizzazione della CCIAA di Belluno. La fase liquidatoria rende pendente la liquidazione della quota.

Non vi sono motivi per valutare una diversa soluzione all'attesa della fase liquidatoria, come ribadito in sede di revisione straordinaria 2017 e ordinaria 2018.

RETECAMERE s.c.r.l. in liquidazione (quota nominale di € 1.302,94 pari allo 0,54% del capitale sociale di € 242.356,34)

La società in liquidazione dal 12.9.2013, forniva servizi di supporto alle attività istituzionali delle Camere di Commercio.

Con deliberazione n. 222 del 21.11.2014 la Giunta della CCIAA di Treviso ha deliberato il recesso dalla società, per motivazioni espresse nel provvedimento citato, cui si rimanda. Alla luce della fase liquidatoria, la liquidazione della quota è tutt'ora pendente.

Non risulta, alla data di assunzione del presente provvedimento, ancora approvato il bilancio di esercizio 2018, per motivi che non sono noti: si tratterà di attivarsi, seguendo le indicazioni della Corte dei Conti, per conoscere ed accertare la reale situazione societaria.

Essendo in ogni caso la società già in fase liquidatoria - la quale sta richiedendo tempi lunghi al fine di salvaguardare il patrimonio societario - non vi sono motivi per valutare una soluzione diversa dall'attesa della fase liquidatoria, confermando la decisione assunta in sede di revisione



Riunione di Giunta del 17.12.2019- 9
delibera n. 171

straordinaria 2017 e ordinaria 2018, ferma restando l'esigenza di prestare particolare attenzione a quanto detto sopra.

SISTEMA CAMERALE SERVIZI s.c.r.l. (quota nominale di € 3.163,00 pari allo 0,08% del capitale sociale di € 4.009.935,00)

La società, costituita nel 2013, esercita attività di supporto alle competenze delle Camere di Commercio e del sistema camerale e, in particolare, quelle relative alla promozione della semplificazione per l'avvio e lo svolgimento delle attività economiche.

L'Ente utilizza i servizi, verso corrispettivo, della società per le proprie attività di comunicazione e diffusione delle informazioni tramite uno specifico applicativo CRM.

Si tratta di società di capitale strutturata *"in house providing"* ai sensi dell'art. 16 T.U.P.S. ed inoltre soddisfa i profili di valutazione sopracitati, nella considerazione che essa svolge prevalentemente per sua natura attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente: possono considerarsi soddisfatti appunto i requisiti ai sensi degli artt. 3,4 e 26 del T.U.P.S. , in quanto rientra nella fattispecie di "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento" (art. 4, comma 2, lett. d).

Per tali motivazioni la proposta è quella di mantenere la partecipazione, confermando la decisione assunta in sede di revisione straordinaria 2017 e ordinaria 2018.

TECNOSERVICECAMERE s.c.p.a. (quota nominale di € 4.775,68 - n. 9.184 azioni del valore nominale di € 0,52 pari allo 0,36% del capitale sociale di € 1.318.941,00)

Tecnoservicecamere (così ridenominata con effetto dall'1.1.2011) è la società consortile di consulenza tecnica e di gestione del patrimonio immobiliare delle Camere di Commercio italiane; la società opera in linea con l'impostazione che le recenti norme sugli appalti pubblici hanno esplicitamente indicato. Tecnoservicecamere offre anche un servizio di supporto completo in tema di prevenzione infortuni e igiene sul lavoro .

L'Ente utilizza i servizi della società, verso corrispettivo, in quanto trattasi di materie complesse per le quali non esistono professionalità adeguate all'interno dello stesso.

Si tratta di società di capitale strutturata *"in house providing"* ai sensi dell'art. 16 T.U.P.S. ed inoltre soddisfa i profili di valutazione sopracitati, nella considerazione che essa svolge prevalentemente per sua natura attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente: possono considerarsi soddisfatti appunto i requisiti ai sensi degli artt. 3,4 e 26 del T.U.P.S. , in quanto rientra nella fattispecie di "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento" (art. 4, comma 2, lett. d).



Riunione di Giunta del 17.12.2019- 10
delibera n. 171

Per tali motivazioni la proposta è quella di mantenere la partecipazione, confermando la decisione assunta in sede di revisione straordinaria 2017 e ordinaria 2018.

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA s.c.p.a. (quota nominale € 47.040,34 n. 157 azioni del valore nominale 299,62 pari all'1,97% del capitale sociale di € 2.387.372,16)

Società consortile delle Camere di Commercio e riconosciuta dal MISE, creata per realizzare e gestire un sistema telematico per la contrattazione regolamentata dei prodotti agricoli, agroalimentari e ittici. A tale scopo, BMTI fornisce agli operatori di mercato una piattaforma tecnologica che consente la trattazione quotidiana e continua delle negoziazioni da postazioni remote; attraverso tale sistema di contrattazione, BMTI assicura efficienza e razionalità ai mercati, determinando in tempi rapidi e in modo trasparente i quantitativi scambiati ed i prezzi realizzati. Recentemente la società è stata individuata dal MISE quale soggetto gestore delle CUN, commissioni uniche nazionali per la quotazione di prodotti agricoli, agroalimentari e ittici.

L'Ente versa alla società un contributo annuale.

Si tratta di società di capitale strutturata "*in house providing*" ai sensi dell'art. 16 T.U.P.S. ed inoltre soddisfa i profili di valutazione sopracitati, nella considerazione che essa svolge prevalentemente per sua natura attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente: possono considerarsi soddisfatti appunto i requisiti ai sensi degli artt. 3,4 e 26 del T.U.P.S. , in quanto rientra nella fattispecie di "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento" (art. 4, comma 2, lett. d).

Per tali motivazioni la proposta è quella di mantenere la partecipazione, confermando quindi la decisione assunta in sede di revisione straordinaria 2017 e ordinaria 2018.

UNIONCAMERE VENETO SERVIZI s.c.r.l. in liquidazione (quota nominale di € 21.790,00 pari al 21,79% del capitale sociale di € 100.000,00)

L'attività svolta dalla società consisteva nella locazione di beni immobili propri e sublocazione (v. sede Unioncamere Veneto).

I Piani di Razionalizzazione di entrambe le Camere di Commercio poi accorpate prevedevano la liquidazione della partecipazione nella società, successivamente però posta in liquidazione dal 25.11.2015, procedura tutt'ora pendente.

Comunque rilevando lo stato di liquidazione, sono da considerare per le valutazioni di cui all'art. 20, comma, criticità sotto il profilo del numero dipendenti e fatturato medio, come risulta dalla scheda corrispondente.



Riunione di Giunta del 17.12.2019- 11
delibera n. 171

Non vi sono motivi per valutare una soluzione diversa dall'attesa della fase liquidatoria, come già evidenziato in sede di revisione straordinaria 2017 e ordinaria 2018.

Società locali:

AER TRE - AEROPORTO DI TREVISO s.p.a. (quota nominale € 640.110,00 - n. 64.011 azioni del valore nominale di € 10,00 pari al 4,88% del capitale sociale di € 13.119.840,00)

L'attività svolta dalla società consiste nell'esercizio e la gestione in forma diretta dei servizi di assistenza a terra dei veicoli sull'aeroporto di Treviso e di tutte le attività connesse a termini delle vigenti leggi e regolamenti ed ogni altra attività per lo sviluppo del traffico aereo sull'aeroporto stesso.

Il Piano di razionalizzazione della ex CCIAA di Treviso prevedeva la dismissione della quota, analogamente a quanto deciso dal Comune di Treviso. Essendo stato introdotto dall' *art. 7, comma 8-bis, del D.L. 19 giugno 2015, n.78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*, il comma 569-bis all'art. 1 della, *L. 27-12-2013 n. 147* (ora abrogato ai sensi dell'art. 28 del T.U.P.S.), l'Assemblea straordinaria della società tenutasi il 16.5.2016, ha respinto la richiesta della liquidazione della quota dei due Enti. Detta deliberazione è stata impugnata congiuntamente dai due enti avanti il Tribunale di Venezia – Sezione specializzata delle imprese; il giudizio è al momento pendente e ne è prevista la conclusione in primo grado nel gennaio p.v.

Rispetto alla revisione precedente va segnalato che il 2016 ed il 2017 hanno visto un risultato di esercizio in controtendenza rispetto agli esercizi precedenti oggetto di valutazione, registrando un utile rispettivamente pari ad € 844.102,00 ed € 2.108.691,00. Alla luce di tali risultati la criticità di cui all'art. 20 evidenziata in sede di revisione straordinaria 2017 può dirsi superata.

Vanno comunque considerati elementi di valutazione quali le nuove competenze delle Camere di Commercio in materia di turismo attribuite dalla recente legge di riforma, come sopra ricordato e l'estensione della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ente alla provincia di Belluno, per cui la permanenza della partecipazione potrebbe aiutare a svolgere un ruolo di programmazione dei flussi turistici nella zona montana.

Il contesto di valutazione pertanto si presenta diverso da quello che ha portato alla valutazione del precedente piano di razionalizzazione approvato dalla ex Camera di commercio di Treviso. A tal proposito è opportuno valutare nuovamente la questione alla luce sia delle nuove competenze in tema di Turismo assegnate alle camere di commercio – la partecipazione in società che gestiscono strutture ed infrastrutture di mobilità di persone e cose di interesse generale è coerente con queste funzioni – sia nella considerazione che il polo aeroportuale veneto (Venezia – Verona e conseguentemente Treviso) presenta negli ultimi anni un notevole incremento dei flussi di passeggeri in maggioranza turisti. Da questo punto di vista le opportunità potrebbero essere molteplici: avviando nei confronti dei turisti un'attività di marketing del territorio ovvero promuovendo nelle destinazioni di origine iniziative che veicolano la promozione turistica del territorio delle due provincie. Per quanto riguarda l'Aeroporto di Treviso infatti dalla Relazione sulla Gestione del Bilancio di esercizio 2018, si evince come la movimentazione complessiva abbia



Riunione di Giunta del 17.12.2019- 12
delibera n. 171

realizzato un incremento del 7,74% come movimenti, del 9,75% come passeggeri e del 9,98% come tonnellaggio merci rispetto all'esercizio 2017. L'opportunità di mantenimento della partecipazione è data anche dalla funzione strategica che il sistema aeroportuale – Compreso l'aeroporto A. Canova di Treviso -, riveste in previsione di dei prossimi appuntamenti internazionali collegati ai Mondiali di Sci che si svolgeranno a Cortina nel 2021 ed alle Olimpiadi invernali del 2026.

La partecipazione merita un approfondimento, alla luce delle riconsiderazioni fatte, tenendo conto dei contenziosi in essere ma nello stesso tempo del significato che la partecipazione della nuova Camera di Commercio di Treviso – Belluno potrebbe avere come elemento di raccordo tra la società stessa, la sua attività caratteristica e le ricadute che potrebbe avere in termini di beneficio ai flussi turistici generati dalla movimentazione crescente dei passeggeri.

Va peraltro ricordato che il diritto di nomina per l'Ente di un componente nel consiglio di amministrazione delle società è subordinata, ai sensi dell'art. 24 dello statuto vigente, alla permanenza della partecipazione del Comune con una quota azionaria inferiore all'1% del capitale sociale.

Sentito il legale dell'Ente, un'eventuale rivalutazione volta al mantenimento della partecipazione, per quanto sopra esposto, andrebbe fatta a conclusione dell'esito del contenzioso, se a favore dell'Ente camerale. La sentenza in questione è stata emessa il 20 giugno 2019. Il Giudice delle Imprese ha così disposto:

- accerta la nullità della deliberazione assembleare della società Aeroporto Catullo di Treviso spa del 16.05.2016;
- accerta l'intervenuta cessazione delle partecipazioni societarie di Comune di Treviso e Camera di Commercio di Treviso e Belluno in Aeroporto Catullo di Treviso spa;
- rigetta le altre domande proposte da parte attrice;
- compensa in ragione di 1/4 le spese di lite;
- condanna Aeroporto Catullo di Treviso spa a rifondere in favore di parte attrice la residua quota di $\frac{3}{4}$ delle spese di lite, che si liquida in euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Il Giudice però ha rimesso alla società il compito di quantificare la quota da rifondere.

La sentenza è appellabile nei termini che scadono a febbraio 2020; non si hanno ancora notizie sulle iniziative che la stessa società intende intraprendere.

E' opportuno, per queste ragioni, posticipare ogni decisione, così come già emerso in sede di revisione straordinaria 2017 e ordinaria 2018. Pertanto a valle della sentenza della scadenza del termine per l'appello da parte della Società, la Giunta potrà rivalutare ogni decisione in merito assumendo nuove determinazioni che tengano conto di quanto sopra esposto.

ASCO TLC s.p.a (€ 39.121,77 - n. 60.000 azioni pari al 1% del capitale sociale di € 3.912.177,00)



Riunione di Giunta del 17.12.2019- 13
delibera n. 171

La società ha per oggetto, in particolare, l'esercizio diretto e/o indiretto, delle seguenti attività:

- la costruzione, l'installazione e/o l'esercizio di una rete telematica – in fibra ottica o qualsiasi altra tecnica - per la realizzazione e gestione di reti territoriali finalizzata all'offerta di servizi di telecomunicazione;
- l'installazione e/o esercizio di qualsiasi tecnica, mezzo e/o sistema, di impianti ed attrezzature fisse e mobili, reti dedicate e/o integrate, per l'espletamento e la gestione dei servizi di telecomunicazioni in concessione ad uso pubblico ed in libero mercato, quali anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie e per lo svolgimento delle attività ad essi anche indirettamente connesse, compresa quella di progettazione, sviluppo, realizzazione, gestione, manutenzione e commercializzazione, sia in proprio che in conto terzi, di prodotti, di servizi e di sistemi e reti di telecomunicazioni in genere ivi compresi quelli a banda larga, nonché dei relativi apparati, programmi e software applicativi;
- la prestazione e la commercializzazione, sia a favore di consumatori privati, sia a favore di imprese, società ed enti, di servizi connessi al funzionamento dei sistemi di cui al precedente punto precedente, nonché di servizi di telecomunicazione e di comunicazione multimediale con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a servizi internet, video, di telefonia nazionale ed internazionale, di telefonia mobile e satellitare, nonché servizi multimediali di trasmissione dati;
- l'ottenimento delle licenze, concessioni, permessi od altre autorizzazioni necessarie od utili per realizzare, acquistare, possedere e gestire una rete di telecomunicazioni per servizi globali, sulla quale possono essere trasmessi messaggi in voce, dati, video ed altri servizi a valore aggiunto onde offrire i suddetti servizi di rete;
- la costruzione, il commercio, l'installazione, la gestione, la manutenzione e l'adeguamento - in Italia e all'estero - di impianti telefonici ed informatici.

Le nuove attribuzioni alle Camere di Commercio in materia di digitalizzazione delle imprese rendono ancor più coerente la partecipazione ad una società volta a facilitare il miglioramento delle infrastrutture telematiche.

Per tali motivazioni la proposta è quella di mantenere la partecipazione, confermando la decisione assunta in sede di revisione straordinaria 2017 e ordinaria 2018.

CERTOTTICA s.c.r.l. (quota nominale di € 100.504,00 pari al 4,58% del capitale sociale di € 2.195.000,00)

L'attività svolta dalla società consiste nel controllo di qualità e certificazione di prodotti ottici ed attività di controllo processi produttivi materiale ottico con impiego di strumenti ottici di precisione.

Il Piano di Razionalizzazione della CCIAA di Treviso prevedeva la liquidazione della partecipazione, pari allo 2,15 % del capitale sociale, che è tutt'ora pendente. In ogni caso la Camera di Commercio



Riunione di Giunta del 17.12.2019- 14
delibera n. 171

di Treviso – Belluno resta socia in quanto la CCIAA di Belluno (2,41 %) aveva ritenuto di mantenere la partecipazione.

Alla luce dell'accorpamento tra i due enti ed in considerazione delle linee strategiche di intervento definite in questi mesi dalla nuova Camera di Commercio, si presenta oggi uno scenario diverso ove il ruolo della società può essere volano per il supporto alle imprese del settore dell'occhialeria in particolare del territorio bellunese.

Per tali considerazioni, in sede di revisione straordinaria 2017 di cui alla deliberazione n. 143/2017 citata, era stato deciso di mantenere l'intera partecipazione, revocando la decisione assunta dalla ex Camera di Commercio di Treviso nell'ambito del proprio Piano di razionalizzazione. Va detto inoltre che la determinazione assunta lo scorso anno è ulteriormente rafforzata nelle motivazioni in quanto, proprio recentemente, in sede di Unioncamere veneto, i Presidenti delle camere di commercio si sono posti come obiettivo l'individuazione di una maggiore sinergia e collaborazione tra i soggetti partecipati che si occupano di innovazione, trasferimento tecnologico ed assistenza tecnica alle imprese. Con nota del 7 dicembre 2018 il Presidente Pozza ha invitato i colleghi delle altre camere venete ad assumere orientamenti in tal senso condivisi nell'ambito delle proprie revisioni delle partecipazioni societarie.

L'operazione di sintesi ha richiesto un notevole impegno nelle trattative. Ciò ha indotto la Giunta camerale ad approvare con delibera n. 146 del 5 novembre u.s. un "Atto di indirizzo della Giunta camerale in merito alla programmazione di iniziative strategiche volte alla integrazione societaria ed alla collaborazione operativa tra le proprie società partecipate T2i scarl, Parco scientifico e tecnologico Galileo Scpa e Certottica scrL" con cui è stato disposto di promuovere la costituzione di un Gruppo di lavoro tecnico formato dai direttori delle tre società e dai Segretari generali delle Camere di Commercio venete socie, allo scopo di individuare le prospettive d'integrazione da attuare per addivenire a modalità di collaborazione più stringenti e coordinate.

Si tratta, è di tutta evidenza, di un'operazione complessa che richiederà del tempo per giungere ad una soluzione condivisa.

Si propone pertanto di mantenere anche in sede di revisione ordinaria la partecipazione in esame, rinviando alla revisione 2020 altre determinazioni in base ai risultati raggiunti a seguito dei risultati che il progetto sopradescritto avrà prodotto.

GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA s.c.r.l. (quota nominale di € 1.572,14 pari al 5,77% del capitale sociale di € 27.250,01)

L'attività svolta dalla società consiste nel promuovere, attraverso il reperimento di fondi comunitari e regionali, l'avvio di nuove iniziative economiche e favorire la valorizzazione delle risorse umane, materiali e immateriali del territorio, stimolando la collaborazione tra gli enti locali, l'imprenditoria privata e gli altri attori di sviluppo pubblico e privati.

L'Ente versa alla società un contributo annuale, se deciso dall'assemblea.

Nell'ambito delle revisioni straordinaria 2017 e ordinaria 2018 (Delibere 143/2017 e 167/2918), cui si rimanda, la società presentava criticità in base ai criteri di valutazione di cui all'art. 20 del



Riunione di Giunta del 17.12.2019- 15
delibera n. 171

TUPS, ma per fondate considerazioni richiamate nei rispettivi provvedimenti, cui pure si rimanda, si era deciso di rinviare ogni decisione al riguardo.

Ora con l'intervenuta modifica all'art. 26 introdotta dalla legge di stabilità sopra richiamata, tale tipologia societaria viene esclusa dall'applicazione dell'art. 20 del TUPS appunto.

Pertanto si ritiene di poter confermare, visto l'intervento del legislatore sul tema, di mantenere la partecipazione.

LONGARONE FIERE s.r.l. (quota nominale di € 46.800,00 pari al 13,85% del capitale sociale di € 338.000,00)

La società esercita attività di gestione di spazi ed eventi fieristici, con particolare attinenza all'economia del territorio bellunese.

Tale attività è tra quelle richiamate all'art. 4, comma 6 T.U.P.S. ed è da considerarsi strategica per l'Ente al fine di valorizzare le produzioni locali e gli scambi commerciali.

Per tali motivazioni la proposta è quella di mantenere la partecipazione.

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO GALILEO s.c.p.a. (quota nominale € 58.050,00 - n. 11.610 azioni del valore nominale di € 5,00 pari al 7,14% del capitale sociale di € 812.745,00)

L'attività svolta dalla società consiste nel promuovere una collaborazione attiva tra il mondo della ricerca ed il sistema produttivo per conseguire, attraverso l'innovazione, lo sviluppo tecnico, economico e sociale del territorio.

Il Piano di razionalizzazione della CCIAA di Treviso prevedeva la dismissione della partecipazione, la società però non riconobbe l'applicabilità del comma 569-bis (sopra ricordato per quanto riguarda la società AER TRE s.p.a.).

Non vengono versati contributi consortili.

Per le valutazioni di cui all'art. 20, c.2 citato, pur potendosi configurare come SIG, si segnalano criticità in termini di risultato di esercizio nel periodo da considerare, come da scheda corrispondente. Peraltro il risultato 2017 registra un utile pari ad € 51.135,00.

Va peraltro considerato che è in essere a livello veneto un processo di riorganizzazione delle strutture partecipate dalle Camere di Commercio che si occupano di innovazione tecnologica e digitalizzazione delle imprese, proprio in virtù delle nuove competenze affidate alle stesse dalla riforma, come sopra ricordato (il cui primo esempio è la controllata T2i scarl che vede la partecipazione dell'Ente, di quello DeltaLagunare - ora Venezia Rovigo - e di Verona). Di conseguenza, rivedere la decisione presa dalla ex CCIAA di Treviso potrebbe contribuire a tale fase di riorganizzazione del sistema.



Riunione di Giunta del 17.12.2019- 16
delibera n. 171

In sede di revisione straordinaria 2017 si decise quindi di mantenere l'attuale partecipazione, in revisione della decisione assunta dalla ex CCIAA di Treviso, invitando la società ad adottare azioni volte a superare le criticità rilevate nel corso del corrente esercizio.

Va peraltro evidenziato che l'azionista di riferimento, cioè la Camera di Commercio di Padova, ha da poco rinnovato i suoi organi e pertanto l'invito rivolto in sede di revisione straordinaria non ha potuto ricevere un positivo riscontro.

Richiamando le considerazioni già espresse nella valutazione della società Certottica scarl è opportuno che anche per il Parco Scientifico ogni ulteriore decisione sia condizionata alla individuazione di una strategia complessiva delle camere di commercio della Regione in merito alle migliori modalità per creare le sinergie e le collaborazioni auspiccate tra gli enti partecipati dalle stesse che operano nel campo dell'innovazione tecnologica.

In questo senso il Presidente ha inviato una nota in data 7 dicembre 2018 alle Camere di Commercio del Veneto.

L'operazione di sintesi ha richiesto un notevole impegno nelle trattative. Ciò ha indotto la Giunta camerale ad approvare con delibera n. 146 del 5 novembre u.s. un "Atto di indirizzo della Giunta camerale in merito alla programmazione di iniziative strategiche volte all'integrazione societaria ed alla collaborazione operativa tra le proprie società partecipate T2i scarl, Parco scientifico e tecnologico Galileo Scpa e Certottica scrl" con cui è stato disposto:

- di promuovere la costituzione di un Gruppo di lavoro tecnico formato dai direttori delle tre società e dai Segretari generali delle Camere di Commercio venete socie, allo scopo di individuare le prospettive d'integrazione da attuare;
- di proporre ai direttori di "t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l." e "Parco scientifico e tecnologico Galileo s.c.r.l." di programmare per il 2020 un percorso di collaborazione finalizzato all'integrazione giuridica tra le due strutture.

Si tratta, è di tutta evidenza, di un'operazione complessa che richiederà del tempo per giungere ad una soluzione condivisa.

Si propone pertanto di mantenere anche in sede di revisione ordinaria la partecipazione in esame, rinviando alla revisione 2020 altre determinazioni in base ai risultati raggiunti dal progetto sopradescritto.

T2i - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE s.c.r.l.(quota nominale di € 200.000,00 pari al 62,50% del capitale sociale di € 320.000,00) – società istituita il 2.1.2014 mediante conferimento delle ex CCIAA di Treviso e Rovigo delle proprie Aziende speciali Treviso Tecnologie e Polesine Innovazione e che successivamente ha visto l'ingresso della CCIAA di Verona con il conferimento in denaro e della propria Azienda Speciale Verona Innovazione.

L'attività svolta consiste nel supporto, assistenza alle imprese nell'ambito dell'innovazione tecnologica, della digitalizzazione e della certificazioni di prodotto, nonché dello sviluppo della



Riunione di Giunta del 17.12.2019- 17
delibera n. 171

cultura dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione. Società controllata dalla CCIAA di Treviso – Belluno.

E' incubatore di impresa accreditato ai sensi del D.L. 179/2012.

La società (che si può configurare come SIG) è importante punto di riferimento a livello non solo locale per le imprese nell'ambito dei servizi sopra elencati e si sta proponendo come uno degli attori principali nell'ambito dello sviluppo dei P.I.D. (Punti Impresa Digitale), nel più ampio contesto del progetto nazionale "Impresa 4.0". Come noto la Camera di Commercio è impegnata anche in questo contesto essendo uno dei progetti posti alla base della decisione di incremento del diritto annuale per il triennio 2020-2022. La società diventa perciò uno strumento strategico per la realizzazione di tale progettualità.

Le Camere di Commercio socie versano alla società un contributo consortile annuo.

Da aggiungere che anche con riferimento a tale partecipazione, è stato attivato un tavolo di discussione con gli altri presidenti delle camere venete, per ricercare delle intese finalizzate a trovare modalità di collaborazione più stringenti e coordinate tra le realtà camerali dedite al trasferimento, all'innovazione tecnologica e all'assistenza tecnica, e si è giunti alla delibera di Giunta n. 146 del 5 novembre u.s., che ha disposto quanto riportato nel paragrafo dedicato alla società Parco Scientifico e Tecnologico Galileo s.c.p.a. Si tratta, è di tutta evidenza, di una operazione complessa che richiederà del tempo per giungere ad una soluzione condivisa.

Si propone pertanto di mantenere anche in sede di revisione ordinaria la partecipazione in esame, rinviando alla revisione 2020 altre determinazioni in base ai risultati raggiunti dal progetto sopradescritto.

TREVISO MERCATI s.p.a. il liquidazione (quota nominale € 47.100,00 - n. 47.100 azioni del valore nominale di € 1,00 pari al 17,07% del capitale sociale di € 276.000,00)

L'attività svolta dalla società consiste nella gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, agro-alimentari ed ittici della città.

Va segnalato che con deliberazione dell'assemblea del 1.10.2015, al fine di allineare la società alle disposizioni intervenute in materia di rapporto amministratori/dipendenti, è stata decisa la riduzione del numero di Componenti del CdA a 3.

La società detiene la concessione comunale del mercato locale che scadrà nella prima metà del 2018. Successivamente sarà da vedere, all'esito delle procedure amministrative per l'affidamento di una nuova concessione, quali saranno le risultanze e pertanto se l'esistenza stessa della società sarà necessaria.

In sede di revisione straordinaria 2017 si decise il mantenimento della partecipazione rinviando ogni decisione ulteriore alla revisione 2018.

Nel frattempo, alla luce dell'evolversi della situazione attinente la gestione del mercato, la società ha dapprima nel 2017 ridotto il capitale sociale con restituzione ai soci, quindi è stata posta in liquidazione volontaria con atto del 30.5.2018 iscritto al Registro delle Imprese in data 31.5.2018.



Riunione di Giunta del 17.12.2019- 18
delibera n. 171

Appare inevitabile quindi attendere la conclusione della fase liquidatoria.

Posto che le partecipazioni indirette oggetto della ricognizione riguardano solo quelle detenute tramite società controllate non quotate in posizione di controllo a loro volta (per la Camera di Commercio la società t2i scarl, che non detiene partecipazioni di controllo in altre società), non vi sono partecipazioni indirette oggetto di ricognizione da parte della Camera di Commercio.

Per le società sopra elencate, come detto, sono state predisposte apposite schede riassuntive contenenti i dati previsti dal T.U.P.S. oggetto di valutazione (appunto utilizzando il modello proposto dalla Corte dei Conti – Sez. Autonomie come sopra citato), di cui quelle contenenti dati contabili trasmesse ai Consiglieri e Revisori unitamente all’ordine del giorno. Il documento complessivo risultante è allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante. In base a tali criteri, prioritario quello strategico di cui agli artt. 3,4 e 26 del T.U.P.S., verificata la permanenza dei requisiti ulteriori di cui all’art. 20, si potrà giungere ad una decisione circa il mantenimento, la razionalizzazione (in termini di riorganizzazione o coordinamento), o la dismissione della partecipazione.

La Giunta, fatta propria la presente Relazione illustrata sinteticamente dal Segretario Generale, deve ora valutare le singole partecipazioni ed in particolare quelle per le quali emergono elementi per una revisione delle decisioni assunte con la Revisione straordinaria delle partecipazioni 2017, alla luce del quadro normativo e del contesto attuale.

LA GIUNTA

UDITA la Relazione del Segretario Generale

VISTA la legge 29.12.1993, n. 580 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.P.S. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Camere di Commercio, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;



Riunione di Giunta del 17.12.2019- 19
delibera n. 171

ATTESO che la Camera di Commercio, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

VISTE la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 24 del T.U.P.S. con deliberazione della Giunta n. 143 del 27.9.2017 e quella ordinaria di cui alla deliberazione n. 167 del 17.12.2018 inviate alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo del Veneto ed al Mise, nonché, visto il disposto di cui comma 2 del medesimo articolo ove si prevede che tali provvedimenti costituiscono aggiornamento del Piano di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. n. 190/2014, comunicati al MEF con modalità telematica attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro;

ATTESO che la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo del Veneto, con deliberazione n. 23/2019 ha esaminato le revisioni straordinarie delle Autonomie locali, quindi Università e Camere di Commercio del Veneto e che, per quanto riguarda l'Ente, non sono emersi rilievi, se non un invito all'attenzione sulle società in fase di liquidazione;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.P.S., entro il 31 dicembre di ogni anno la Camera di Commercio deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data del 31.12 dell'esercizio precedente, individuando quelle che devono essere alienate;



Riunione di Giunta del 17.12.2019- 20
delibera n. 171

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.P.S. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.P.S., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.P.S.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2016-2018, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (ex art. 26, comma 12 – quinquies del medesimo TUPS);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (perciò 2014 – 2018), tenuto conto dell'art. 26, c. 11, del D.Lgs. n. 175/2016 citato e s.m.i.;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.P.S.;

VISTO l'art. 26, comma 6, del TUPS, che prevede la non applicazione dell'art. 20 del medesimo alle società di cui all'art. 4, comma 6, a seguito della modifica introdotta che dall'art. 1, comma 724, L. 30.12.2018, n. 145 (Legge di stabilità per il 2019), a decorrere dal 1° gennaio 2019, quindi in sostanza i GAL, come indicato nelle premesse;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale di competenza e dato atto che l'affidamento



Riunione di Giunta del 17.12.2019- 21
delibera n. 171

dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica, ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.P.S.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

CONSIDERATO che la Camera di Commercio di Treviso – Belluno, istituita con D.M. 1°.4.2015, è divenuta operativa dal 16.5.2016, con l'insediamento del nuovo Consiglio camerale e che essa è subentrata in tutti i rapporti giuridici, economici e finanziari alle accorpate Camere di Commercio di Treviso e di Belluno;

RICHIAMATI i piani operativi di razionalizzazione già adottati ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 ante accorpamento, con deliberazioni della Giunta di Treviso n. 32/2015 e della Giunta di Belluno n. 18/201, ed i risultati dagli stessi ottenuti che sono stati approvati dalle stesse Giunte rispettivamente con deliberazioni n. 40/2016 per Treviso e n. 18/2016 per Belluno, provvedimenti del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, del T.U.P.S.;

VISTO il d.lgs. N. 219/2016, attuativo della c.d. riforma Madia, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio italiane, il quale ridefinisce i compiti degli enti, mantenendo determinate funzioni e attribuendone di nuove;

RITENUTO che la valutazione delle partecipazioni possedute vada ora effettuata, alla luce del nuovo contesto normativo e funzionale in cui le Camere di Commercio si trovano oggi ad operare;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come descritto in premessa e riportato nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO altresì, per quanto riguarda la società Aeroporto di Treviso Spa , l'apporto positivo alla promozione del turismo locale, materia rientrante fra le principali funzioni assegnate all'Ente camerale dalla Legge 580/1993 come riformata dal D. Lgs. 219/2016 e quindi fatta propria la proposta del Segretario Generale in merito alla valutazione della partecipazione;



Riunione di Giunta del 17.12.2019- 22
delibera n. 171

VISTA la deliberazione della Giunta n. 146 del 5.11.2019 con cui è stato formulato atto di indirizzo consistente nel:

- promuovere la costituzione di un Gruppo di lavoro tecnico formato dai direttori delle Società “t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l.”, “Parco scientifico e tecnologico Galileo s.c.r.l.” e “Certottica s.c.r.l.”, e dai Segretari generali delle Camere di Commercio venete socie, allo scopo di individuare le prospettive d’integrazione da attuare;

- proporre ai direttori di “t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l.” e “Parco scientifico e tecnologico Galileo s.c.r.l.” di programmare per il 2020 un percorso di collaborazione al fine di addivenire ad un’integrazione giuridica tra le due strutture;

CONSIDERATO che il percorso di integrazione tra le società sopracitate richiede necessariamente tempo per la complessità del progetto avviato;

CONDIVISE quindi e fatte proprie complessivamente le valutazioni espresse dal Segretario Generale nella Relazione;

CON VOTO palesemente espresso, all’unanimità dei votanti,

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie dirette possedute dalla Camera di Commercio di Treviso - Belluno alla data del 31.12.2018, accertandole come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, tenuto conto altresì delle società poste in liquidazione che nel corso del 2018 hanno concluso tale fase e sono state cancellate dal Registro delle Imprese;
2. di accertare che la Camera di Commercio di Treviso – Belluno non detiene partecipazioni indirette oggetto di ricognizione;
3. di mantenere le partecipazioni possedute nelle società in house providing afferenti al sistema camerale, individuate in premessa, fatti salvi gli effetti delle procedure di quelle già poste in liquidazione, per le motivazioni per ciascuna descritte in premessa, e con particolare attenzione alla posizione di Retecamere srl, per quanto appunto espresso in premessa;
4. di mantenere le partecipazioni possedute nelle società locali, individuate in premessa, fatti salvi gli effetti della procedura inerente TREVISIO MERCATI S.p.A.in liquidazione, per le motivazioni per ciascuna descritte in premessa;



Riunione di Giunta del 17.12.2019- 23
delibera n. 171

5. di rinviare, alla luce delle considerazioni fatte nella Relazione, la decisione da assumere in merito alla partecipazione in Aer Tre S.p.A., riconsiderando, se del caso, la valutazione operata in base all'esito completo del contenzioso in essere;
6. di mantenere, alla luce delle considerazioni fatte e degli interventi normativi sopraggiunti, la partecipazione nelle società Gal dell'Altamarca Trevigiana scarl, Parco Scientifico Tecnologico Galileo s.c.p.a., T2i - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE s.c.r.l. e CERTOTTICA s.c.a.r.l. per le motivazioni indicate in premessa, riservandosi di rivalutare la partecipazione nella revisione 2020 alla luce degli esiti del piano di razionalizzazione programmato con delibera n. 146 del 5.11.2019;
7. di comunicare al MEF con modalità telematiche a cura dell'Ufficio Programmazione e Controllo ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i. tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo, l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione;
8. di inviare il presente provvedimento alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo oltre che al MISE ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L. n. 580/93 come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016;
9. di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi della normativa vigente.

IL SEGRETARIO
Romano Tiozzo "Pagio"

IL PRESIDENTE
Mario Pozza

Il presente atto è un documento informatico originale in formato PDF/A (e conforme alle regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D. Lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale). In caso di stampa cartacea l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179.



CAMERA DI COMMERCIO
TREVISO - BELLUNO | DOLOMITI
bellezza e impresa

Riunione di Giunta del 17.12.2019- 1
delibera n. 171